



Comune di Castel Baronia

Provincia di Avellino

Piano Commerciale Comunale

D. Lgs. 114/98
L. R. N. 1/2000
Legge 248/2006

Gennaio 2009

Tavola: A

Scala

- RELAZIONE DI SINTESI
- REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA



Arch. Francesco Iacoviello

Ing. Pasquale Colicchio

RELAZIONE DI SINTESI

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL PROVVEDIMENTO

1.1 L'attività commerciale come estrinsecazione della libertà di iniziativa privata

La nuova normativa di disciplina del settore della distribuzione commerciale, contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 – *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n.59*, sottolinea in modo innovativo la rilevanza dell'attività commerciale, che trova fondamento *“sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato”* (art.2 del D.Lgs. 114/98).

L'importanza del processo di liberalizzazione del mercato, indispensabile per creare le condizioni ai fini del conseguimento di un soddisfacente grado di concorrenza, è ribadito anche nell'art.1, comma 3, lett. A) del D.Lgs 114/98, dove si afferma che la riforma, tra le sue molteplici finalità, persegue *“la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci”*.

Le citate disposizioni esaltano, dunque, la sfera privatistica dell'attività commerciale ed il diritto di libertà di iniziativa economica. Tale diritto – va ricordato - non risulta, peraltro, illimitato, non potendosi *“svolgere in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”* (art.41 Cost., secondo comma).

I vincoli e i controlli a cui è sottoposta l'iniziativa economica privata sono, inoltre, richiamati anche al comma 3 dell'art.41 della Costituzione che così recita: *“la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*.

Le considerazioni così esposte, sebbene assunte in via del tutto preliminare, inducono fatalmente a ritenere che l'esercizio dell'attività commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa, a seguito della quale si costituisce un rapporto

giuridico tra pubblico potere e impresa, che ha per contenuto una sorveglianza sull'attività imprenditoriale, affinché questa si svolga nel rispetto di disposizioni di leggi e di regolamenti, di provvedimenti generali dell'autorità e dello stesso provvedimento autorizzatorio.

1.2 La necessità di razionalizzazione del settore

Detto questo, si osservi che il varo della Riforma Bersani è dovuto anche alla impellente necessità di razionalizzare in modo più compiuto l'apparato distributivo. A ben guardare, infatti, la Legge 11 giugno 1971 n. 426 (legge-quadro sul commercio), pur migliorando significativamente la legislazione del 1926, mostrava rilevanti elementi di rigidità: basti pensare allo spezzettamento della legislazione commerciale, divisa tra commercio al minuto a posto fisso, commercio ambulante e commercio all'ingrosso ed alla eccessiva specializzazione merceologica delle licenze comunali, la quale creava intralci di non poco conto per l'insediamento di aziende rispondenti a criteri di produttività.

Il Decreto Legislativo n.114/98 riunisce in un unico corpus tutta la legislazione commerciale e rappresenta un importante progresso in direzione di un quadro normativo della distribuzione commerciale al dettaglio maggiormente conforme ai principi della concorrenza e del mercato.

La riforma poggia, inoltre, su tre principi di carattere fondamentale: semplificazione burocratica e liberalizzazione, delegificazione e decentramento di funzioni agli Enti locali.

In merito a quest'ultimo punto il decreto è stato assunto in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 4, lett. c) della legge n.59 del 1997 (Legge Bassanini) con la quale il legislatore delegava il Governo a ridefinire le funzioni amministrative del settore in relazione:

- a) al conferimento di dette funzioni alle Regioni ed agli Enti locali;
- b) alla semplificazione, quindi allo snellimento ed alla trasparenza dei relativi procedimenti.

Di rilevante importanza sono, poi, le disposizioni tese a porre un freno alla chiusura dei piccoli esercizi, ampliandone le possibilità di

sviluppo e quelle rivolte ad incrementare l'entrata di nuove energie nel settore.

A tali obiettivi rispondono la riduzione delle tabelle merceologiche da quattordici a due (alimentare e non alimentare), nonché l'eliminazione della necessità della "previa" autorizzazione, per i punti vendita di dimensioni minime, c.d di "vicinato".

Ciò, evidentemente, alla luce del principio, ormai affermato in tutti i Paesi dell'Unione Europea, che interventi regolatori della funzione commerciale si attuano a partire dalle soglie di superficie che possono influenzare gli equilibri territoriali definiti dalla pianificazione urbanistica.

1.3. Il ruolo e le attribuzioni del Comune

Fin dall'applicazione delle leggi emanate rispettivamente nel 1926 e nel 1934, che regolamentavano il commercio fisso ed ambulante, il Comune ha svolto un'azione di primo piano nel settore della distribuzione commerciale.

Esso ha addirittura anticipato la legislazione statale di inizio secolo emanando disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dei mercati e di osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Anche con la nuova normativa – Decreto Legislativo n.114/98, Legge Regionale n.1/2000 per la Campania – il ruolo del Comune assume rilevanza centrale e fondamentale, quale ente locale territoriale elementare, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, così come chiaramente esplicitato dal legislatore nel contesto della formulazione dei principi fondamentali posti a base dell'emanazione della legge 142/90 e, ora, del nuovo Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (dec. leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267).

Le principali attribuzioni previste in capo ai municipi, a seguito dell'entrata in vigore sia del Decreto Legislativo n.114/98 sia della Legge Regionale n.1/2000, afferiscono alla necessità di

provvedere alla compiuta disciplina dei seguenti ambiti comunali d'intervento:

- adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale alle disposizioni dettate a livello regionale;
- rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di vendita delle medie e grandi strutture;
- acquisizione delle preventive comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato e di ampliamento della superficie di vendita e trasferimento di sede degli esercizi di vicinato ovvero degli esercizi in sede fissa;
- indizione della Conferenza di servizi per l'esame della domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle grandi strutture di vendita;
- sospensione per un periodo non superiore ai due anni o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, nelle aree metropolitane omogenee, nelle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza e nei centri storici, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
- rilascio delle autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo del posteggio, sia in forma itinerante;
- fissazione dei criteri preliminari da osservarsi in ordine agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

2. IL CONTESTO COMUNALE

2.1 Considerazioni di carattere generale e sulle strutture di vendita esistenti.

Il Comune di Castel Baronia rientra tra i Comuni della Provincia di Avellino e si estende su di una superficie territoriale di Kmq. 15.34 con un numero di abitanti pari a 1202 (anno 2004) con una densità abitativa di circa 78 abitanti per Kmq. Sotto il profilo economico il comune è contraddistinto dalla presenza di sole strutture di vendita di piccole dimensioni e volendo comparare le superfici di vendita degli esercizi presenti sul territorio con la distinzione effettuata in termini di dimensione con la Legge Regionale 1/2000 possiamo evidenziare che ad oggi insistono sul territorio comunale un numero di strutture di vendite così distribuito:

	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	TOTALE
ESERCIZI DI VICINATO	2	11	13
MEDIE STRUTTURE	//	//	//
TOTALE	2	11	13

2.2 Il Piano Urbanistico Comunale, le Norme Tecniche di Attuazione e la ripartizione territoriale delle zone

Il Comune di Castel Baronia, a livello urbanistico, è dotato di Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio, con suddivisione del territorio nelle seguenti Zone:

- A Centro storico;
- B Centro abitato;
- C Zona di nuova urbanizzazione (legge 167);
- C Zona di nuova urbanizzazione.

A seguito della recente legge regionale 16/2004, l'Amministrazione Comunale si è dotata di nuova strumentazione urbanistica

generale, adottando il Piano Urbanistico Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/12/2005.

La relativa procedura di approvazione finale è in itinere presso l'Amministrazione Provinciale di Avellino.

Il PUC suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee di destinazioni d'uso:

- Zona A – vecchio centro;
- Zone B – residenziali esistenti;
- Zone B1 – residenziali di completamento;
- Zone C – espansione (ex L. 219/81 - 167);
- Zone C1 – espansione residenziale
- Zone C2 – espansione residenziale (L. 167)
- Zona D – Piano Insediamenti produttivi (esistente)
- Zona D1 – produttive – commerciali esistenti;
- Zona D2 – Piano Insediamenti produttivi di (espansione);
- Zona D3 – commerciale di progetto;
- Zona D4 – cave;
- Zona E – Agricola (zone E – E1 – E2);
- Zona F – Servizi Generali;
- Aree vincolate.

3. SIGNIFICATO E CONTENUTI DELL'ADEGUAMENTO

Ai sensi dell'art.6 comma V del Decreto Legislativo n.114/98 “i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale” alle disposizioni regionali.

Le regioni sono quindi chiamate a definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività e i criteri di programmazione urbanistica, mentre ai comuni spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

- b) determinare i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di interesse artistico e naturale;
- c) stabilire vincoli o standards urbanistici in relazione alle varie tipologie di vendita, con particolare riguardo alla viabilità ed ai parcheggi, di cui debbono essere indicate le quantità minime;
- d) la correlazione, ed eventualmente la contestualità, dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita.

Nell'affidare ai comuni il ruolo su evidenziato il citato art.6 del D.Lgs. n.114/98 fa rinvio alla necessità di adeguamento e non altrimenti di "adozione" o "variazione" dei medesimi. Il fine primario della succitata norma è, quindi, quello di rendere localmente compatibile l'impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali l'accessibilità, la mobilità, il traffico e l'inquinamento ed alla valorizzazione della funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in relazione sia al centro storico da salvaguardare e rivitalizzare sia ai quartieri urbani degradati.

E' quindi possibile ipotizzare come "adeguamento" la semplice localizzazione da parte dei comuni della "funzione commerciale" senza che ciò determini variante dello strumento urbanistico a meno di modifica degli interventi edilizi realizzabili e/o degli standard definiti per l'area.

Ai fini quindi dell'adeguamento dello strumento urbanistico occorre soltanto che i Comuni verifichino che le scelte puntuali e di area in tema di programmazione commerciale già previste dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi risultino coerenti e compatibili rispetto ai criteri dettati dalla Regione.

La verifica della predetta conformità si sostanzia:

- rispetto alla consistenza ed alla localizzazione della rete commerciale esistente;

- nella valutazione del dimensionamento e della efficacia dell'attuale presenza delle strutture di vendita;
- nella valutazione della capacità attrattiva ed aggregativa dell'area ove sono collocate le strutture di vendita;
- nelle risultanze in termini di accessibilità, mobilità, traffico ed inquinamento degli insediamenti commerciali;
- nella individuazione degli orientamenti dell'amministrazione comunale riguardo agli obiettivi di miglioramento del servizio commerciale, in termini di riqualificazione della qualità urbana, al fine di conseguire un razionale ed equilibrato sviluppo delle rete distributiva.

Il provvedimento comunale ha, dunque, quale funzione primaria, quella di verifica della conformità degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti agli indirizzi fissati dalle Regioni con riguardo agli ambiti territoriali indicati dalla medesime, individuare le aree di insediamento delle strutture di vendita, i limiti ai quali sottoporre gli insediamenti commerciali in relazione alle esigenze di tutela artistica ed ambientale, i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità delle aree di sosta per le diverse strutture di vendita, nonché la correlazione del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione commerciale secondo quanto previsto dall'art.6 comma II lett. a, b), c) e d) del D.Lgs. n.114/98.

In merito al citato ultimo punto l'autorizzazione all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita deve tenere conto della stretta correlazione che intercorre tra programmazione urbanistica e insediamento commerciale, per cui l'autorizzazione deve essere negata quando tale correlazione risulti compromessa.

Come tale, in relazione alle diverse tipologie distributive indicate dalla legge, la strumentazione urbanistica di cui il comune è dotato (Programma di Fabbricazione – Piano Urbanistico Comunale [in itinere]) risultano sostanzialmente compatibili con lo sviluppo della funzione commerciale di cui al Decreto Legislativo n.114/98 e alla Legge Regionale n.1/2000.

In ogni caso l'adeguamento, pur basandosi sulla sostanza delle pregresse previsioni, non può esaurirsi esclusivamente in esse, ma

deve garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di programmazione urbanistica, i quali non possono limitarsi nella presa d'atto delle previsioni commerciali pregresse.

4. GLI INTERVENTI

4.1 Misure poste a salvaguardia del nucleo storico dell'abitato.

Per garantire la tutela e la valorizzazione del Centro storico abitato e degli esercizi tradizionali e per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro dei beni culturali e architettonici presenti nel nucleo storico dell'abitato, costituisce principio ispiratore posto a base dell'azione dell'Amministrazione Comunale, alla stregua di quanto previsto nella normativa di attuazione, quanto appresso enunciato:

- nei perimetri territoriali della **Zona A** è dichiarato incompatibile l'esercizio di vendita di:
 - articoli sexy ed erotici, usualmente venduti negli esercizi denominati "sexy shop";
 - rottami e materiale di recupero;
 - articoli per l'imballaggio industriale;
 - autoveicoli e simili;
 - motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
 - pneumatici e relativi accessori e ricambi;
 - combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
 - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria;
 - materiali e componenti meccanici e simili;
 - materiali antincendio e accessori;
 - prodotti chimici;
 - oli lubrificanti;
 - impianti di gas liquido;
 - impianti di condizionamento ed altri similari;
 - imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauti.

È fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che eventualmente già svolgano le attività prima richiamate alla data di entrata in vigore del presente strumento d'intervento.

Sono quindi vietati nuovi insediamenti, anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio, nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata per tali generi.

L'inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo n.114/98, con conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio.

4.2 Misure di intervento finalizzate allo sviluppo commerciale.

In considerazione del fatto che gli esercizi di vicinato (superficie netta di vendita fino a 150 metri quadrati) rappresentano le strutture che, per articolazione e per tipicità, costituiscono la tipologia strutturale portante dell'apparato distributivo presente sul territorio di Castel Baronia, l'Amministrazione intende dare ulteriore impulso allo sviluppo di tale categoria dimensionale attraverso un incentivo fiscale nella misura di una riduzione del 30% del tributo TARSU per anni 2 destinato ad esercenti che aprono nuove attività (quindi apertura di nuovi esercizi commerciali), rientranti nella disciplina regolamentata dalla Legge 114/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nella zona del centro storico delimitato dalla ZONA A-B - B1.

Le richieste di incentivo fiscale dovranno essere presentate presso l'ufficio commercio del comune con modalità di autodichiarazione. Saranno accolte le richieste se riferite ad aperture di nuovi esercizi commerciali eseguite dopo l'entrata in vigore del presente strumento.

L'Amministrazione comunale con atto di Giunta provvederà a stabilire nei dettagli le modalità e i termini per la presentazione delle richieste.

4.3. Localizzazione delle aree destinate agli insediamenti delle medie strutture di vendita

L'Amministrazione Comunale di Castel Baronia allo scopo di incentivare un possibile sviluppo commerciale, conformemente con quanto previsto negli strumenti urbanistici generali e nelle relative norme tecniche di attuazione, intende localizzare le strutture di distribuzione nelle seguenti aree:

ZONA	M1AM (MEDIE STRUTTURE INFERIORI, PER PRODOTTI ALIMENTARI O MISTI AVENTI SUPERFICIE NETTA DI VENDITA COMPRESA TRA 150 MQ. E 900 MQ)	M1E (MEDIE STRUTTURE INFERIORI, PER PRODOTTI EXTRA-ALIMENTARI AVENTI SUPERFICIE NETTA DI VENDITA COMPRESA TRA 150 MQ. E 900 MQ)	TOTALE
D3	2	2	4

Il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita resta in ogni caso subordinato all'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica stabilite dalla Regione Campania e dall'Amministrazione Comunale di Castel Baronia.

La localizzazione delle medie strutture di vendita dovrà risultare necessariamente compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico.

Le strutture di media distribuzione dovranno, altresì, rispettare i parametri di parcheggio stabiliti dalla Legge Regionale n.1/2000 - Allegato E e citati nel regolamento commerciale che costituisce parte integrante del presente elaborato.

In relazione al disposto di cui al 1° comma dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2000, gli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento per il commercio in sede fissa disciplinano rispettivamente i parametri numerici e merceologici afferenti la realizzazione delle nuove medie strutture di vendita e i parametri di parcheggio necessari per l'insediamento di medie strutture di vendita, tenuto conto delle diverse zone di compatibilità urbanistica ed edilizia previste negli strumenti urbanistici generali e nell'ottica di assicurare adeguate possibilità di accesso a tutti gli operatori che ne fossero interessati al medio periodo.

Per quanto attiene le strutture di grande distribuzione l'Amministrazione Comunale decide di non procedere a previsioni di insediamento sia per motivazioni legate alla possibilità di salvaguardare il piccolo esercente, anche in forma aggregata, sia per evitare implicazioni sostanziali sul tessuto socio-economico dell'intera area sovracomunale.

5. IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Per quanto concerne la correlazione e la contestualità dei procedimenti di rilascio del Permesso a Costruire inerenti all'immobile (o al complesso di immobili) e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita, l'amministrazione comunale di Castel Baronia stabilisce quanto segue:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione ovvero il cambiamento del settore merceologico delle medie strutture di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale;
- b) la domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata archiviazione, contestualmente alla seguente documentazione:
 - domanda di Permesso a Costruire (ovvero dichiarazione di esistenza dello stesso);
 - denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).

Per la contestualità di cui al comma precedente le domande di Permesso a Costruire e quella di autorizzazione commerciale vengono presentate rispettivamente all' Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Commercio, in conformità, peraltro, a quanto previsto nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, uffici che provvederanno a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e/o

autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative richieste (esempio: insegne, pubblicità, occupazioni varie di suolo pubblico ecc.).

Resta fermo che essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente interrelati, le richieste di integrazioni dati concernenti documenti e/o dichiarazioni avanzate per uno dei due procedimenti costituiscono valido titolo per la sospensione del procedimento di rilascio dell'atto unico di cui al comma precedente, e comunque di interruzione dei termini sia del procedimento edilizio che di quello commerciale.

L'attività commerciale delle medie strutture di vendita autorizzate, non può essere iniziata fino alla certificazione, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal regolamento edilizio comunale, della agibilità degli immobili relativi.

L'annullamento e/o la decadenza del titolo abilitativo o dell'atto unico autorizzatorio di medie strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.

**REGOLAMENTO
PER IL
COMMERCIO
IN SEDE FISSA**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene le norme del Comune di CASTEL BARONIA (AV) in materia di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, in conformità a quanto disposto dal Dlg.vo 114/98 e dalla legge della Regione Campania n° 1/2000.

ART. 2

OBIETTIVI E FINALITA'

La nuova disciplina del commercio vuole perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

- × La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- × La tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- × Lo sviluppo e l'innovazione della rete distributiva per favorire l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi e la crescita dell'occupazione;
- × Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- × La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, periferiche e rurali;
- × La salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici e ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del

commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

- × La promozione di tutti gli interventi idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;
- × La promozione dell'associazionismo tra piccole imprese;
- × La valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante piani di recupero e di rilancio di dette aree;
- × La promozione di nuove iniziative, anche attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio.

ART. 3

INQUADRAMENTO FUNZIONALE E TERRITORIALE

Il Comune di Castel Baronia è inserito nell'area funzionale sovracomunale omogenea n° 14 – “AREA ARIANO-GROTTAMINARDA”, di cui all'allegato A della L.R. n° 1/2000, e alla classe 5 – Comuni con popolazione inferiori a 3.000 abitanti. Per effetto di ciò nel territorio del Comune di Castel Baronia è consentita la localizzazione delle seguenti tipologie commerciali:

- a) M1AM – Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari misti aventi superficie netta di vendita compresa tra i 150 e i 900 mq.;
- b) M1E – Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra i 150 e 900 mq.;

ART. 4

TERRITORIO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

Le norme inserite nel presente regolamento trovano applicazione su tutto il territorio comunale ed entrano in vigore dopo la comunicazione da parte della Regione del visto di conformità, ovvero trascorsi 90 giorni dalla ricezione della delibera consiliare di adozione dello strumento da parte della Regione. Esso resta in vigore fino alla data in cui sarà approvato un nuovo Regolamento.

Il Consiglio Comunale, in caso di necessità, potrà apportare modifiche al presente Regolamento, seguendo le stesse procedure previste per l'approvazione.

Nel territorio comunale sono state individuate due zone riconducibili all'apparato distributivo, come indicato nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

- × **ZONA COMMERCIALE:** compatibile con l'insediamento di medie strutture di vendita;
- × **AREA MERCATALE:** comprende l'area dove si svolge il mercato settimanale (venerdì).

ART. 5

DEFINIZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114, e della L.R. 7 gennaio 2000, n° 1, il presente Regolamento recepisce e fa proprie le seguenti definizioni fondamentali in materia di apparato distributivo:

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4, comma 1, lett. B. D.Lgs.vo n° 114/98);
2. SUPERFICIE DI VENDITA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, (art. 4 comma 1, lett. C, D.Lgs.von° 114/98);
3. SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE: comprende tutti i prodotti alimentari già compresi nelle tabelle merceologiche I-II-III-IV-V-VI-VII previste dalla legge n° 426/71, abrogata;

4. SETTORE NON ALIMENTARE: comprende tutti i prodotti non alimentari compresi nelle tabelle merceologiche IX-X-XI-XII-XIII-XIV, previste dalla legge n° 426/71, abrogata;
5. SETTORE MISTO: comprende i due precedenti settori merceologici e consente la possibilità di vendere sia prodotti alimentari che prodotti non alimentari, nei limiti dimensionali previsti per gli esercizi di vicinato e della superficie autorizzata nel caso di medie strutture di vendita;
6. ESERCIZI DI VICINATO: sono negozi con superficie non superiore a 150 mq;
7. ESERCIZI DI VICINATO SPECIALE: esercizi commerciali che trattano merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia. In essi la superficie di vendita è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

ART. 6

VENDITA ALL'INGROSSO

Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs.von° 114\98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- ✓ macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- ✓ materiale elettrico;
- ✓ colori o vernici, carte da parati;
- ✓ ferramente e utensileria;
- ✓ articoli per gli impianti idraulici e gas ed igienici;
- ✓ articoli per riscaldamento;
- ✓ strumenti scientifici e di misura;
- ✓ macchine per ufficio;

- ✓ auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- ✓ combustibili;
- ✓ materiale per l'edilizia;
- ✓ legnami.

CAPO II
ESERCIZI DI VICINATO
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ART. 7
ESERCIZI DI VICINATO

L'apertura , il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq 150 di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, almeno trenta giorni prima della data di apertura, trasferimento o ampliamento, nel rispetto delle norme in materia di destinazione d'uso, igienico-sanitaria ed altre applicabili.

In caso di trasferimento l'esercente può continuare l'attività nel precedente locale sino alla data del trasferimento stesso.

La comunicazione al Comune deve essere fatta utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali ed approvata ai sensi del D.Lgs.von° 114/98, art. 10, comma 5, modello COM. 1, disponibile in copia presso gli uffici comunali preposti.

Nella comunicazione di cui al comma precedente il soggetto interessato dichiara:

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.von° 114\98;
2. Di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
3. Il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1. Coloro che sono stati dichiarati falliti;
2. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
3. Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e V del Libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4. Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5. Coloro che siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, ovvero sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza.

ART. 8

DESTINAZIONE D'USO

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 07.01.2000, N° 1, i locali ubicati al piano terra, in edifici situati lungo le strade statali, provinciali e comunali, con accesso diretto dalla strada, con l'esclusione degli androni e dei vani scala di accesso alle residenze, possono essere destinabili ad attività commerciali, fermo restando i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

ART. 9

ESERCIZI DI VICINATO SPECIALI

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione delle vendite dei prodotti indicati.

Il limite massimo della superficie espositiva, nelle zone 1 e 2, è fissato in mq 1250 per gli esercizi di vendita di elettrodomestici e di automobili e in mq 5000 per gli esercizi di vendita di mobili, di legnami e di materiali per l'edilizia.

Richieste di ampliamento merceologico e di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendite.

ART. 10

AREE A PARCHEGGIO

Gli esercizi di vicinato possono essere attivati e trasferiti su tutto il territorio comunale senza alcun obbligo di disporre di aree a parcheggio.

In tutto il territorio comunale le medie strutture di vendita devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. N° 1/2000.

Le dimensioni previste per i parcheggi sono le seguenti e sono espresse in mq di superficie per mq di vendita:

1. Le medie strutture inferiori (M1AM e M1E), per prodotti alimentari ed extraalimentari, devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio ;

Le superfici a parcheggio previste nel presente articolo si intendono comprensive delle superfici imposte dalle disposizioni dello Stato e dello standard minimo di cui al D.M. 02.04.1968, n° 1444, ed assorbono ogni eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

La disponibilità delle aree a parcheggio previste nel presente articolo è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse, o parte di esse, costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione .

Le aree di parcheggio devono essere delimitate, sui lati liberi, da alberature e siepi, allo scopo di ridurre l'inquinamento acustico e l'impatto visivo.

ART. 11

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Gli interventi per la localizzazione delle medie strutture di vendita sono compatibili, esclusivamente nelle zone commerciali individuate, nel rispetto delle norme in materia urbanistica vigenti, delle norme igienico-sanitarie, del presente Regolamento e delle norme previste dalla L.R. n° 1\2000.

La validità delle autorizzazioni già rilasciate a medie strutture di vendita al dettaglio è confermata, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Le nuove medie strutture di vendita sono autorizzabili purché le aree ed i locali per l'esercizio dell'attività siano in possesso della prescritta destinazione d'uso ed agibilità.

ART. 12

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le medie strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- a) almeno un servizio igienico ad uso della clientela;

- b) per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

ART. 13

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Dalla data di approvazione definitiva del presente Regolamento è possibile presentare domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento di medie strutture di vendita. L'esame delle domande, avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come pervenute al protocollo comunale.

La domanda di autorizzazione all'apertura, o all'ampliamento, o al trasferimento di una media struttura di vendita deve essere inoltrata al Comune a mezzo raccomandata, o presentata al protocollo comunale, utilizzando la modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs.vo n° 114/98, dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie Locali, fornita in copia dal Comune.

La domanda, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, deve essere corredata, dei seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa che si intende realizzare;
- c) grafici illustrativi dell'inserimento urbanistico della nuova struttura;
- d) piante, prospetti e sezioni dell'immobile o della parte di immobile contenitore.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento, l'ufficio competente dà comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con il rilascio dell'autorizzazione o con provvedimento motivato di diniego.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla stessa, inviandone copia agli uffici

competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, chiedendone riscontro in venti giorni.

Il Responsabile del procedimento determina la chiusura dell'istruttoria entro i 60 giorni decorrenti dall'avviso di avvio del procedimento inviato al richiedente.

In caso di mancata risposta da parte del Comune entro 90 giorni l'istanza si intende accolta e l'esercizio potrà essere attivato nel rispetto delle norme in materia urbanistica, di destinazione d'uso, igienico-sanitaria, del presente Regolamento e di altre norme applicabili in materia.

L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o dalla data di formazione del silenzio-assenso, salvo proroga, in caso di comprovata necessità, fino ad un massimo di un anno.

L'attivazione dell'esercizio deve essere comunicata al Comune a mezzo lettera raccomandata, o presentata all'ufficio competente, entro la data di attivazione stessa.

Contestualmente deve essere comprovata, da parte del richiedente, la disponibilità dei locali dell'esercizio.

ART. 14

CORRELAZIONE COL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di una media struttura di vendita, o di un negozio di vicinato speciale, nel caso comporti nuova edificazione o ristrutturazione di edifici preesistenti, e comunque in tutti i casi nei quali sia previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. In tal caso l'autorizzazione amministrativa è contenuta nell'atto urbanistico-edilizio ed i tempi di attivazione della struttura di vendita decorrono dal termine di ultimazione dei lavori in esso contenuto.

In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, qualora

occorrente, ai sensi della legge n° 283/62, nonché al parere favorevole dell'ASL.

L'annullamento, la revoca o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comporta la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa.

ART. 15

CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Comune per l'esame dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura, ampliamento o il trasferimento di una media o grande struttura di vendita, può indire una conferenza dei servizi finalizzata all'istruttoria e al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa.

Il ricorso alla conferenza dei servizi potrà effettuarsi ogni qualvolta si renda necessario per il rispetto dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

C A P O III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 16

ORARIO DI VENDITA

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.vo 114/98, gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, rispettando il limite delle tredici ore giornaliere nell'arco di tempo che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dal Comune, sentite le

organizzazioni di categoria, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Il Comune di Castel Baronia, si uniformerà alle disposizioni regionali per il riconoscimento dei periodi ad economia turistica, prendendo atto, per tali periodi, anche di eventuali accordi proposti al Sindaco dalle associazioni di categoria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs.vo 114/98, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercizi possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono, comunque, quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L.R. 1/2000, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali.

Alle ordinanze sindacali, sia di ricezione delle proposte delle associazioni di categoria che emanate per iniziativa del Sindaco, viene attribuita pari efficacia cogente e viene applicato il medesimo sistema sanzionatorio.

In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.

È consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e verdure fresche in tutto il territorio comunale per gli esercizi di tipologia esclusiva, o comunque prevalente.

ART. 17

RIDUZIONE SUPERFICIE DI VENDITA E CESSAZIONE ATTIVITÀ

La riduzione della superficie di vendita si comunica al Comune utilizzando apposita modulistica.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune.

ART. 18

SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26, comma 5, D.Lgvo 114\98).

Il subentrante comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgvo 114/98.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato n. 3467, punto 11, del 28.05.1999 il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al punto precedente.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgvo 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per 6 mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve comunicare l'apertura dell'attività per subingresso entro un anno dall'apertura della successione.

Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell'attività. Alla scadenza, o in caso di risoluzione del contratto, il proprietario ne dà comunicazione al Comune.

ART. 19

GESTIONE DEL REPARTO

Nel caso in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti affidi uno o più di tali reparti, affinché li gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, professionali, deve darne immediata comunicazione al Comune.

Contestualmente il gestore autocertifica il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del Dlgo 114/98.

ART. 20

MODIFICHE SOCIETARIE

La trasformazione, fusione o scissione di società titolari di autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune allegando autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero visura o certificato storico della Camera di Commercio, ovvero copia dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile. Detto adempimento decadrà se le camere di Commercio saranno tenute a comunicarlo d'ufficio.

Le variazioni della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'esercizio commerciale sono soggetti a semplice comunicazione.

Nel caso in cui la società titolare di autorizzazione amministrativa subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante, occorre darne comunicazione all'Ufficio Commercio allegando il modello di autocertificazione relativo al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante.

In caso di commercio di generi alimentari, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla comunicazione di cui sopra anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgvo 114/98. Nel caso, in cui lo stesso legale rappresentante sia privo di tali requisiti

professionali deve confermare il preposto in carica, oppure nominarne un altro con le modalità di cui al punto successivo.

La sostituzione del preposto deve essere comunicata all'ufficio Commercio a cura del legale rappresentante della società.

ART. 21

TRASFERIMENTO DI SEDE DI UNA MEDIA STRUTTURA

La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda è valutata in base ai criteri fissati dal Comune relativi alle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita.

ART. 22

COLLABORAZIONE CON L'OSSERVATORIO REGIONALE

Un gruppo di lavoro istituito nel Comune, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio regionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.

Agli oneri relativi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive delibere di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse impegnate in bilancio comunale per l'incentivazione e lo sviluppo del commercio, in quanto il corretto monitoraggio dei risultati della riforma potrà agevolare eventuali correttivi per lo sviluppo della rete distributiva.

ART. 23

VENDITA DI LIQUIDAZIONE E VENDITA DI FINE STAGIONE

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgvo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione,

trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, pervia comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

L'interessato dà comunicazione al Comune della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.

Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione, o di fine stagione, e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci, sia acquistate che in conto deposito.

ART. 24

PUBBLICITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Copia del presente regolamento di attuazione a norma dell'art. 22 della L.07.08.1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e formulare eventuali osservazioni.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento di attuazione, in uno con lo strumento di intervento per l'apparato distributivo, entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'acquisizione del visto di conformità regionale.

ART. 26
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente normativa si rimanda al D.Lgvo 114/98, nonché alla L.R. n ° 1/2000 e alle norme legislative e regolamentari in vigore.